

FNOPI – CNOAS
17.09.2021



#ForumRisk16



www.forumriskmanagement.it



Il Valore dell'Ordine

- L'Ordine è l'organismo di tutela delle professioni che rappresenta
- Preserva la dignità della funzione della professione esercitata dai singoli
- Dona prestigio alla professione stessa

FINALITA'

ESTERNA

la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da **personale qualificato**, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia

INTERNA

è rivolta agli iscritti all'Albo che gli Ordini sono tenuti a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere di disciplina, contrastando l'abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l'informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale

ULTERIORI ATTRIBUZIONI

In materia di controllo della pubblicità sanitaria sia con responsabilità di vigilanza, ispezione e di autorizzazione

Enti sussidiari

1^ differenza è tra essere *enti ausiliari* ad *enti sussidiari* dello Stato.

Nel primo caso gli Ordini non svolgono una funzione amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo.

Nel secondo caso, quello della nuova legge, in base al principio di sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.

In questa veste ad es. la legge stabilisce che vigilino sugli iscritti agli albi - l'iscrizione è obbligatoria a **qualunque titolo la professione sia svolta - in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, compresa quella societaria**, irrogando direttamente sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Quattro gli obiettivi dell'intesa firmata il 17 settembre a Roma presso la Federazione degli infermieri dai due presidenti :

- 1. Individuare attività congiunte di rappresentanza istituzionale e politica per garantire l'importanza del ruolo, delle funzioni e delle competenze dei professionisti nei processi di programmazione e nelle scelte organizzative in ambito sanitario, sociosanitario e sociale;*
- 2. collaborare nell'organizzazione e nello svolgimento di attività scientifiche e iniziative culturali e formative che siano di comune interesse nelle discipline attinenti all'etica, deontologia, cultura e azione professionale e ruolo politico e sociale delle rispettive professioni;*
- 3. realizzare attività comuni che potranno anche consistere nella promozione e realizzazione di ricerche, corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni ed iniziative analoghe volte allo sviluppo della cultura professionale;*
- 4. promuovere e sostenere le rispettive iniziative, coerenti con le finalità del protocollo d'intesa.*

L'integrazione sociosanitaria non può essere un enunciato, ma deve diventare realtà. Insieme FNOPI e CNOAS saranno una lobby a difesa delle esigenze di vita delle persone, dei gruppi e delle comunità locali”.

L'impegno: estendere il protocollo ai territori e ad attuare un percorso comune di formazione continua per i prossimi tre anni di validità dell'intesa, infermieri ed assistenti sociali faranno fronte comune perché nelle Case delle comunità previste dal PNRR, siano presenti équipe multidisciplinari che comprendano le due professioni.

*“Tutta l'area della non autosufficienza, della disabilità, della cronicità ci vedono coinvolti senza un modello di riferimento univoco efficace ed efficiente .
bisogni che scopriamo oggi, si sommano disagi antichi ai quali non si è stati capaci di rispondere. Questo è il momento storico per farlo. Insieme saremo una forza per la salute e il benessere di tutti, a cominciare dai più fragili”.*

Questo è il momento storico per farlo. Insieme saremo una forza per la salute e il benessere di tutti, a cominciare dai più fragili”.

in...sieme ... oltre..

In modo
ORDINATO



#ForumRisk16

Grazie



www.forumriskmanagement.it



Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

[Torna all'inizio](#)